



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

Roma, 23 gennaio 2009

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

RIUNIONE VENERDÌ 23 GENNAIO 2009

1) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

Avverso il proscioglimento del Sig. Benetti Sergio e dell'A.S.D. Mezzolara dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento, degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 1 CGS in relazione all'art. 40, comma 11 bis NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 24/CDN del 9.10.08)

2) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 3 al signor Ruscitti Remo.

Avverso il proscioglimento del Sig. Ruscitti Remo e della Società Luco Canistro S.r.l., attualmente Canistro Valle Roveto, dalle violazioni dell'art. 1, comma 1 e 4, comma 1, C.G.S., rispettivamente ascritte con proprio deferimento prot. n. 11/1384pf07-08/GT/en del 1.7.2008 (Delibera Commissione disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38 del 26.11.2008)

3) Ricorso RENATO CURI ANGOLANA S.R.L.

Preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

Avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 1.500,00 con diffida alla reclamante;
- della squalifica per 2 gare effettive ai calciatori Giandomenico Luigi e Farrugia Massimiliano;

seguito gara Renato Curi Angolana/Pro Vasto del 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

4) Ricorso calc. PENTUCCI ANDREA

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Luco Canestro/Fano Calcio del 4.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009)

5) Ricorso POL. NUOVO CAMPOBASSO

RESPINTO

Avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Teta Angelo Mario seguito gara Luco Canistro/Nuovo Campobasso dell'11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

6) Ricorso A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Cretaz Roberto seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Tritium del 4.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 7.1.2008)

7) Ricorso FOOTBALL BRINDISI 1912 S.r.l.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. Silva Massimo seguito gara Pianura/Brindisi 1912 dell'11.01.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 14.01.2009)

8) Ricorso Sig. MOLINARI Umberto

RESPINTO

avverso la mancata ammissione della propria candidatura a Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna - Assemblea Elettiva del 26 gennaio 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Collegio di garanzia elettorale)